



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**347/2024/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
ARG/ELT 179/09, IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE  
DEI CONTRATTI DI APPROVVIGIONAMENTO DALL'ESTERO,  
DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 6, DELLA LEGGE 99/09**

*Documento per la consultazione*  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*  
*30 luglio 2024*

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione presenta gli orientamenti dell’Autorità in merito alla necessità di aggiornare le modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 179/09 per l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento con l’estero (cd. servizio di importazione virtuale) previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009.*

*Le borse elettriche europee sono caratterizzate da un livello di volatilità dei prezzi sempre più marcato, guidato principalmente dalla quota di produzione da fonte rinnovabile, dal livello della domanda e dalla disponibilità di capacità di trasporto. Questi fattori rendono i differenziali dei prezzi tra le diverse borse nazionali estremamente variabili nel corso dell’anno e spesso con valori molto lontani da quelli attesi, sulla base delle valorizzazioni dei contratti con consegna annuale negoziati nel corso dell’anno precedente.*

*Questo mutato contesto porta l’Autorità a ritenere utile un aggiornamento delle condizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 179/09 per il servizio di importazione virtuale, al fine di rendere più flessibili le modalità di approvvigionamento dall’estero per i soggetti privati che finanziano gli investimenti in nuovi interconnector.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)) entro il **13 settembre 2024**.*

*Si rinvia all’Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l’indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.*

*Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell’Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.*

*I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell’Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.*

*In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.*

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA**

**Divisione Energia**

**Ufficio speciale Regolazione Euro-Unitaria**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

e-mail: [regolazione\\_europea@arera.it](mailto:regolazione_europea@arera.it)

sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it), oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

### **2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento**

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

### **3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

### **4. Tempi di conservazione**

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.



## **6. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1. IL CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 179/09 .....</b>	<b>7</b>
<b>3. ELEMENTI DI NOVITÀ NEL CONTESTO EUROPEO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. ORIENTAMENTI DELL’AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>8</b>

## **1. IL CONTESTO NORMATIVO**

- 1.1 L'articolo 32 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (di seguito: legge n. 99/09) ha introdotto misure volte a dare impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di nuove interconnessioni con l'estero con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
- 1.2 In particolare, l'articolo 32 prevede che la società Terna Spa (di seguito: Terna) provveda, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi selezionati attraverso apposite procedure concorsuali (di seguito: soggetti selezionati), a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003<sup>1</sup>, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale.
- 1.3 Il comma 6 dell'articolo 32 prevede inoltre che l'Autorità adotti provvedimenti che disciplinino misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 32 e fino alla messa in servizio dell'interconnector, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al medesimo comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati (cd. servizio di importazione virtuale).
- 1.4 Con la deliberazione 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, e le successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 179/09), l'Autorità ha provveduto a adottare le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09 con riferimento a quanto richiamato nel precedente punto 1.3.
- 1.5 La formulazione originaria del comma 6 dell'art. 32 prevedeva che la durata massima del servizio di importazione virtuale fosse pari a 6 anni, tale scadenza è stata poi prorogata al 31 dicembre 2021 dalla legge 28 dicembre 2015, articolo 832 e infine con il decreto-legge 30 dicembre 2021, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, fissata al 31 dicembre 2026.
- 1.6 La possibile revisione delle disposizioni della deliberazione 179/09 proposta nel presente documento, troverebbe pertanto applicazione per gli anni 2025 e 2026.

---

<sup>1</sup> Oggi la tematica è regolata dal Reg. (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (rifusione)

## **2. REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONE VIRTUALE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 179/09**

- 2.1 La deliberazione 179/09, così come modificata e integrata, disciplina le modalità di svolgimento del servizio di importazione virtuale attraverso le misure richieste dalla legge per consentire l'esecuzione anticipata degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero da parte dei soggetti selezionati, producendo effetti analoghi a quelli che si avrebbero qualora l'interconnector fosse già stato effettivamente realizzato.
- 2.2 A tal fine la deliberazione 179/09 ha previsto che i soggetti selezionati:
1. dimostrino a Terna di aver effettivamente concluso dei contratti di approvvigionamento all'estero;
  2. rendano effettivamente disponibile l'energia elettrica oggetto dei contratti di approvvigionamento all'estero nei mercati esteri "limitrofi", dai quali sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza costi di congestione in presenza dell'interconnector;
  3. ottengano, contestualmente, la disponibilità nel mercato italiano della medesima quantità di energia resa disponibile all'estero.
- 2.3 Per dare attuazione a quanto sopra descritto contenendo l'onerosità del servizio, la deliberazione 179/09 ha previsto l'individuazione da parte di Terna, attraverso procedure concorsuali da svolgersi annualmente, di uno o più soggetti (di seguito: "*shipper*") che si impegnano a rendere disponibile ai soggetti selezionati nel mercato italiano una quantità di energia corrispondente a quella da questi resa disponibile ai medesimi *shipper* all'estero e comunque non superiore a quella corrispondente alla capacità di trasporto di cui al contratto di mandato stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 99/09.

## **3. ELEMENTI DI NOVITÀ NEL CONTESTO EUROPEO**

- 3.1 I prezzi registrati nei mercati elettrici europei del giorno prima appaiono sempre più volatili, tanto da determinare una forte variabilità dei differenziali di prezzo tra i diversi mercati nazionali, che si attestano spesso su valori molto differenti da quelli attesi sulla base delle negoziazioni a termine registrate nel corso dell'anno precedente.
- 3.2 In particolare, i prezzi del mercato tedesco, che è il mercato principale da cui è stato effettuato il servizio di importazione virtuale, sono fortemente influenzati dalla produzione eolica nelle regioni settentrionali, dal livello della domanda e dalla disponibilità di capacità di trasporto con i sistemi esteri confinanti, e, anche a seguito della chiusura degli impianti nucleari, risultano marcatamente volatili con ore in cui l'energia elettrica assume valori fortemente negativi seguite, nell'ambito

dello stesso giorno di negoziazione, da ore in cui si verificano notevoli spike positivi.

- 3.3 Nel corso dei primi mesi del 2024, inoltre, per la prima volta si è registrata una certa variabilità del differenziale di prezzo tra il mercato austriaco e quello tedesco (fino alla decisione ACER 6/2016 del novembre 2016<sup>2</sup> i due mercati facevano parte di una stessa area di prezzo, e anche a seguito della divisione, in ragione della significativa capacità di trasporto disponibile, raramente i due mercati hanno presentato quotazioni significativamente differenti). Sebbene su base media le quotazioni dei due mercati siano ancora allineate, questa aumentata volatilità del differenziale, in futuro, potrebbe rendere non più verificata per il mercato tedesco la condizione secondo la quale sarebbe possibile raggiungere il mercato italiano senza costi di congestione in presenza dell'interconnector, come previsto dalla deliberazione 179/09.

#### **4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO**

- 4.1 A fronte della incertezza che caratterizza le possibili condizioni di approvvigionamento di energia elettrica, come sopra rappresentate, l'Autorità ritiene opportuno modificare le disposizioni della deliberazione 179/09 e in particolare l'articolazione del servizio di importazione esclusivamente su base annuale.
- 4.2 Attualmente, infatti, la deliberazione 179/09 prevede in particolare:
- l'obbligo per i soggetti selezionati di comunicare annualmente a Terna il mercato estero da cui intendono attivare il servizio, nonché la quantità di energia elettrica, costante per tutte le ore dell'anno, per cui intendono chiedere l'importazione;
  - lo svolgimento da parte di Terna di aste per l'individuazione degli *shipper* che dovranno fornire il servizio in tutte le ore dell'anno solare successivo.
- 4.3 Naturalmente anche i contratti stipulati, ai sensi della medesima deliberazione 179/09, tra Terna e i soggetti selezionati e tra Terna e gli *shipper*, riflettono questa impostazione annuale sia nelle obbligazioni delle parti, che nei corrispettivi applicati.
- 4.4 L'Autorità ritiene opportuno che, a partire dall'anno 2025, sia consentita ai soggetti selezionati la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio anche su base

---

<sup>2</sup> La decisione 17 novembre 2016 di ACER che identifica le regioni per il calcolo della capacità è stata oggetto di un contenzioso, conclusosi con il pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 October 2019 sui casi T-332/17, E-Control v ACER e T-333/17, Austrian Power Grid AG and Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH v ACER e – successivamente – con la nuova decisione di ACER 4-2021 del 7 maggio 2021.



trimestrale, al fine di limitare il rischio legato alla suddetta volatilità dei prezzi nel corso dell'anno solare.

- 4.5 In particolare, la deliberazione 179/09 potrebbe essere modificata al fine di consentire la scelta, tramite opportuna comunicazione a Terna, da parte di ciascun soggetto selezionato di attivare il servizio su base annuale o anche su base trimestrale.
- 4.6 I soggetti che comunicheranno l'intenzione di mantenere in tutto o in parte il servizio su base annuale, come oggi, indicheranno a Terna il mercato estero di riferimento e i quantitativi di energia elettrica per cui richiedono l'importazione, per un valore costante per tutte le ore dell'anno e per una potenza comunque non superiore a quella per cui il soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09.
- 4.7 I soggetti che intenderanno invece attivare il servizio anche su base trimestrale dovranno, secondo tempistiche identificate dalla stessa Terna, comunicare, il mercato estero per cui attivare il servizio per il trimestre successivo e l'energia per cui chiedono l'importazione, costante in ciascuna ora del trimestre, comunque per una potenza non superiore a quella per cui ciascun soggetto è stato complessivamente selezionato nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 99/09 tenuto conto del quantitativo per cui ha eventualmente richiesto l'attivazione del servizio su base annuale come indicato al punto precedente.
- 4.8 Terna sarà pertanto chiamata a organizzare più procedure concorsuali per la selezione degli *shipper* nel corso dell'anno: a dicembre si dovranno svolgere due procedure, una per la selezione degli *shipper* per la fornitura del servizio su base annuale e una seconda per la selezione degli *shipper* che dovranno fornire il servizio per il primo trimestre dell'anno successivo; durante il corso dell'anno Terna dovrà poi svolgere altre tre procedure per selezionare gli *shipper* che dovranno fornire il servizio nel corso del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno.
- 4.9 I contratti previsti dalla deliberazione 179/09 tra Terna e i soggetti selezionati, tra Terna e gli *shipper* e il regolamento delle procedure concorsuali per la identificazione degli *shipper* dovranno essere adeguati da Terna anche in relazione alle tempistiche di adeguamento delle garanzie per tener conto della possibile articolazione trimestrale del servizio e dovranno essere inviati all'Autorità per la loro approvazione.

*S1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità? Si ritiene condivisibile consentire l'articolazione del servizio di importazione virtuale anche su base trimestrale?*

- 4.10 A fronte dell'attuale maggiore variabilità dei differenziali di prezzo che sembrano caratterizzare i prezzi dei mercati di Austria e Germania, l'Autorità ritiene che, non

ci sia ancora una base di osservazione sufficientemente consolidata, per procedere a eliminare il mercato tedesco dalla lista dei possibili mercati di riferimento per l'attivazione del servizio previsti all'articolo 3 della deliberazione 179/09 (Austria, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera).

- 4.11 Se infatti è vero che il differenziale, valutato in ciascuna ora dell'anno, sta registrando nel corso del 2024 una maggiore dinamicità rispetto al passato, le quotazioni medie dei due mercati sono ancora del tutto allineate, rendendo di fatto assimilabili i due mercati come prezzi di riferimento.
- 4.12 Tale eliminazione, peraltro, potrebbe porre in capo al sistema i possibili maggiori costi legati alla inferiore liquidità degli altri mercati a termine selezionabili (in particolare quello austriaco, ma anche, seppur in misura minore, quello francese che rappresenterebbero verosimilmente la scelta naturale in caso di eliminazione del mercato tedesco).

*S2. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al mantenimento del mercato tedesco nell'ambito dei mercati selezionabili ai sensi della deliberazione 179/09?*